

**REGIONE
SICILIANA**

**PROVINCIA REGIONALE
di Messina**



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

**REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE
DELLA GESTIONE DI INTERVENTI A
TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO
A SOGGETTI PRIVATI E SPONSOR**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 5 Giugno 2014

INDICE

Art. 1 – Principi generali e finalità

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Beni pubblici adottabili

Art. 4 – Soggetti ammissibili all'adozione

Art. 5 – Interventi consentiti sui beni pubblici adottabili e donazioni

Art. 6 – Domanda di adozione

Art. 7 – Concorso dell'Amministrazione Comunale

Art. 8 – Modalità di assegnazione degli impianti

Art. 9 – Oneri a carico del soggetto assegnatario

Art. 10 – Facoltà e obblighi dell'amministrazione comunale

Art. 11 – Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza
della convenzione

Art. 12 – Controversie

Art. 13 – Norma finale

Art. 1

Principi generali e finalità

1. I beni e i valori del paesaggio sono tutelati dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
2. Le aree verdi pubbliche trovano tutela nelle norme di cui al comma 1 in relazione alle loro funzioni ambientali, urbanistiche, culturali e sociali. La loro progettazione, gestione e manutenzione devono essere attuate nel rispetto delle loro destinazioni d'uso e dei contesti ambientali in cui si inseriscono.
3. L'amministrazione comunale assicura direttamente o mediante affidamento a terzi la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche, mantenendo in ogni caso la funzione di controllo su di esse, allo scopo di valorizzarne gli aspetti ambientali, estetici, culturali e sociali; essa riconosce e promuove le attività che i cittadini intendano intraprendere volontariamente a tutela e valorizzazione di questi beni comuni.
4. L'amministrazione comunale disciplina con il presente regolamento l'adozione dei beni pubblici indicati all'art. 3 da parte dei soggetti di cui all'art. 4 al fine di:
 - a. coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;
 - b. sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, gli imprenditori e gli studenti all'importanza della tutela dell'ambiente e dei beni comuni;
 - c. accrescere il decoro della città;
 - d. creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori ambientali;
 - e. stimolare e accrescere il senso di appartenenza comunitaria.

Art. 2

Oggetto

1. L'amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del settore tecnico addetto alle manutenzioni, entro 1 mese dall'entrata in vigore del presente regolamento individuerà ed elencherà le aree sulle quali potrà essere consentita la progettazione del verde e di conseguenza la sua realizzazione, gestione e cura da affidare a soggetti "privati" che operino in regime di volontariato oppure a "sponsor".
2. Nell'individuazione di tali aree l'Amministrazione Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e finalizzate agli interventi proposti.
3. Di norma semestralmente l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della giunta Comunale, su proposta del settore tecnico, potrà apportare variazioni all'elenco delle aree individuate ai sensi del primo comma del presente articolo. .
4. Il presente regolamento disciplina le adozioni di aree verdi di proprietà comunale da parte dei soggetti di cui all'art. 4, gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti sui beni adottati per le finalità indicate all'art. 1.
5. Il presente regolamento disciplina anche l'adozione di altre aree di proprietà comunale allo scopo di convertirle in aree verdi e la donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano per migliorare il decoro e la funzionalità delle aree pubbliche.
6. Attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza delle finalità del presente regolamento e delle aree individuate.

Art. 3 **Beni pubblici adottabili**

1. Sono adottabili secondo le modalità stabilite dal presente regolamento i seguenti beni di proprietà comunale:
 - a) aree attrezzate;
 - b) aree di pertinenza stradale, comprese le rotatorie e le isole spartitraffico;
 - c) aree di pertinenza dei plessi scolastici;
 - d) giardini pubblici;
 - e) aree verdi di uso pubblico;
 - f) aree verdi in genere.
2. L'adozione dei beni pubblici di cui al comma 1 è disciplinata da apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 4 **Soggetti ammissibili all'adozione**

Le aree pubbliche indicate all'art. 3, comma 1, possono essere adottate da:

- 1) "privati":
 - a) le organizzazioni di volontariato;
 - b) cittadini che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
 - c) istituzioni scolastiche pubbliche e private o singole classi, parrocchie, enti religiosi;
 - d) associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
- 2) "sponsor":
 - a) imprese e/o attività economiche – commerciali in genere

Art. 5 **Interventi consentiti sui beni pubblici adottabili e donazioni**

- 1) Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini e l'impegno degli sponsor, sono finalizzati a creare le condizioni per una soddisfacente gestione delle aree verdi individuate nel rispetto delle normative settoriali vigenti.
A tal fine si potranno distinguere le seguenti forme gestionali:
 - a) progettazione del verde e sua realizzazione anche in aree comunali non interessate da interventi specifici;
 - b) manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata, compresa la fornitura delle piantine stagionali; sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; diserbo di erbe infestanti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni; messa a dimora di nuova vegetazione; potature degli alberi esistenti; cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi; annaffiatura; quant'altro necessario alla tutela e cura da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
 - c) piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti in relazione a quanto previsto nella proposta presentata e nella convenzione;
 - d) la collocazione di elementi di arredo urbano per migliorarne il decoro e la funzionalità;
 - e) esecuzione di laboratori di botanica e giardinaggio a scopo didattico educativo;
 - f) educazione al corretto uso del verde.
2. Sono privilegiati i progetti di interventi che prevedono l'uso di materiali naturali e/o riciclati e iniziative atte a favorire il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili e biocompatibili.

3. Data l'importanza, anche per i fini didattici, dei giardini nelle strutture scolastiche, l'amministrazione comunale favorisce l'adozione di tali aree esistenti nelle scuole di proprietà comunale e la realizzazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di interventi con valenza formativa e sociale rivolti agli studenti e a soggetti disagiati, quali l'istallazione di attrezzi ludici adatti all'età degli utenti e la formazione di collezioni e orti botanici.

4. Sono interamente a carico dell'adottante le spese per gli interventi sull'area adottata che effettua in seguito ad autorizzazione comunale rilasciata sulla base del progetto presentato e quelle per la manutenzione ordinaria delle opere che realizza e dei beni che inserisce sull'area adottata.

5. Le opere realizzate e i beni inseriti dal privato sull'area adottata sono acquisiti irrevocabilmente al patrimonio comunale.

6. La messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità e gli interventi manutentivi in aree adottate dove dimorano essenze arboree o arbustive pregiate o protette devono essere autorizzati preventivamente dal settore comunale competente per materia.

7. È consentito piantare, nel rispetto del piano paesistico regionale, fiori ed essenze arboree ed arbustive nelle aree verdi di proprietà comunale e collocare sia in queste che in altre aree (piazze e vie) della città elementi di arredo urbano in seguito a donazioni da parte di privati singoli o associati, dopo che i beni donati sono stati acquisiti al patrimonio comunale con provvedimenti del responsabile del settore comunale competente per materia.

Art. 6

Domanda di adozione

1. I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale come da (allegato A). Tale richiesta dovrà riportare ed essere corredata da quando appresso indicato:

a) generalità del richiedente e sua qualifica;

b) proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione, e/o realizzazione e/o gestione e/o cura del verde);

c) elenco delle persone coinvolte nell'intervento ed indicazione del responsabile per ogni rapporto che dovesse essere instaurato con l'Amministrazione Comunale in ordine alla proposta formulata con le generalità del soggetto che dovrà sottoscrivere i predetti rapporti;

d) indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello "sponsor" o del soggetto "privato";

e) schema dell'insegna pubblicitaria o del cartello informativo se richiesti.

Art. 7

Concorso dell'Amministrazione Comunale

1. Limitatamente ai soggetti "privati" il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire a tali soggetti le risorse materiali o strumentali eventualmente occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi. In particolare, in funzione dello scopo da perseguire, agli stessi potranno essere attribuiti:

a) uso agevolato di piccole attrezzature e di locali di adeguate dimensioni da adibirsi a depositi attrezzi, con espressa esclusione delle strutture sportive comunali polivalenti, direttamente connesse alla gestione dello spazio verde assegnato, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento;

b) attrezzature e materiali eventualmente di proprietà del Comune;

c) esenzione da oneri nella produzione, e successivo smaltimento, dei rifiuti conseguenti all'intervento.

L'Amministrazione Comunale con provvedimento dirigenziale nel determinare il proprio concorso alla realizzazione degli interventi programmati, dovrà valutare se tutte o parte delle risorse

materiali o strumentali occorrenti possano essere assegnate a più soggetti, secondo turnazioni e modalità meglio stabilite nella convenzione o nell'accordo di collaborazione.

L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione di volontari a tutela dell'ambiente urbano, potrà promuovere iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

Gli assegnatari potranno avvalersi della facoltà di pubblicizzare gratuitamente la propria collaborazione tramite n° 1 insegna pubblicitaria e/o n° 1 cartello informativo collocati in loco una/uno per ogni 50 mq. di area a verde assegnato, con la seguente dicitura: "Questa area è stata affidata in adozione dalla Città di Giardini Naxos a _____ con sede in _____". Detta insegna e/o cartello dovranno avere le dimensioni massime di cm. 60 x cm. 40 e dovranno comunque essere preventivamente approvati in sede di convenzione sulla base di preventivo schema prodotto al Comune. L'assegnatario potrà comunque optare per la richiesta di un'insegna e/o cartello di maggiori dimensioni in considerazione dei mq. Assegnati sommando le dimensioni massime previste e comunque mai superiore a mt 6 x mt. 3. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area, da non creare pericolo per gli utenti e non costituire ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale e alla visibilità dei conducenti di veicoli. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna sarà a carico dell'assegnatario.

Ciascun insegna e/o cartello deve riportare in alto sul lato sinistro lo stemma della Città di GIARDINI NAXOS.

È vietato collocare nell'area adottata stemmi o scritte di associazioni o movimenti politici.

Nel caso di donazione di elementi di arredo urbano, l'amministrazione comunale appone sugli elementi una targhetta con il nome del donatore.

Art. 8 Modalità di assegnazione degli impianti

Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici competenti si riservano di verificare l'idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotti dagli stessi. L'assegnazione degli interventi sarà effettuata con determina dirigenziale.

Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata dal competente Responsabile di settore tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- a) valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;
- b) vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente con particolare attenzione ai soggetti "privati" (soprattutto se istituti scolastici o singole classi);
- c) struttura del richiedente e personale coinvolto nell'iniziativa;
- d) esecuzione buona e regolare di interventi simili precedenti;
- e) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o di altri enti;
- f) iscrizione dell'associazione all'Albo specifico.

L'istruttoria degli uffici deve compiersi entro 30 giorni dalla data di presentazione delle richieste di assegnazione.

Il responsabile del settore tecnico, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze provvederà all'assegnazione approvando contestualmente lo schema di convenzione o accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata, nonché le eventuali forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale ai soggetti "privati" e ciò adeguando quelli allegati al presente regolamento (allegato 1 e 2).

Il Responsabile del settore tecnico, competente all'istruttoria, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza comunica agli interessati l'eventuale impossibilità ad accogliere la richiesta sulla base delle indicazioni del presente regolamento.

Art. 9

Oneri a carico del soggetto assegnatario

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dall'accordo di collaborazione.

Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Per quanto riguarda gli "Sponsor", l'importo del valore della convenzione – costo presunto degli interventi da effettuare – sarà quantificato in sede di presentazione del progetto. Tale importo, una volta ritenuto consono dall'Amministrazione Comunale, potrà essere fatturato dalla parte per sue finalità contabili.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

Lo "sponsor" o il soggetto "privato" assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della convenzione o dell'accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.

E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell'accordo di collaborazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.

Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete di lieve entità sono a totale carico del soggetto assegnatario.

Tutte le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario – allo scadere della validità della convenzione – passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.

Art. 10

Facoltà e obblighi dell'amministrazione comunale

1. L'amministrazione comunale è tenuta a mettere a disposizione dell'adottante l'area oggetto della convenzione.

2. È facoltà dell'amministrazione comunale concedere a terzi l'area adottata per consentirvi, secondo il regolamento comunale disciplinante l'occupazione di aree e spazi pubblici, lo svolgimento di manifestazioni o di iniziative da parte di soggetti pubblici o privati.

3. L'amministrazione comunale non può remunerare in alcun modo le attività lavorative prestate dall'adottante sull'area oggetto della convenzione.

4. Sono a carico dell'amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria sulle essenze arboree e arbustive, come il controllo della staticità degli alberi e la loro potatura straordinaria, l'abbattimento di alberi morti e la loro eventuale sostituzione, salvo quanto diversamente disposto nella convenzione.

5. Nell'area adottata l'amministrazione comunale ha la facoltà di fornire e piantare essenze arboree e arbustive e di collocare elementi di arredo urbano.

6. Nella convenzione o nell'accordo di collaborazione di cui all'art. 6 è indicato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

7. La convenzione o l'accordo di collaborazione dovrà comunque prevedere le forme e le scadenze di tali controlli che dovranno comunque essere almeno tre per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.

8. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione o nell'accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 7 giorni dalla contestazione stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari. La parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente, salvo che per quelle piante donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.

Art. 11

Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza della convenzione

1. Tranne i casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano la convenzione di cui all'art. 3, comma 3, non può avere una durata superiore a tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione di essa, può essere rinnovata per un periodo pari a quello originario, in seguito a richiesta scritta dell'adottante da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza, e non può essere sospesa durante interventi su impianti di proprietà comunale o di altri soggetti esistenti nell'area adottata.

2. Sulla durata e l'eventuale rinnovo della convenzione decide la Giunta Comunale.

3. Nei casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano, la convenzione ha per oggetto esclusivamente la corretta esecuzione degli interventi nelle aree adottate e dura il tempo necessario per completarli.

4. L'adottante può recedere dalla convenzione con comunicazione scritta da presentare almeno novanta giorni prima della data del recesso.

5. L'amministrazione comunale con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area- potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato adottato con rimborso dei costi sostenuti debitamente documentati. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.

6. Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buon stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione avverrà con apposito atto del Responsabile di settore, ed opera previo accertamento e contestazione al soggetto assegnatario.

7. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

8. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla parte.

Art. 12
Controversie

1. Ogni controversia che non comporti la decadenza della convenzione viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere di rimettere la controversia a un collegio composto da tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di presidente, dai due membri congiuntamente.
3. Le decisioni sono inappellabili e le spese della controversia sono a carico della parte soccombente.

Art. 13
Norma finale

Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali presenti e futuri.

Al presente regolamento sono allegati gli schemi di convenzione per soggetti privati (allegato 1) e sponsor (allegato 2) per esserne parte integrante e sostanziale.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.